

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

**Il presente documento contiene le osservazioni del Tavolo Nazionale affido
rispetto ai disegni di legge di riforma della L.184/1983
attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera**

Il documento è articolato in quattro parti:

1. Osservazioni generali e precisazioni
2. Considerazioni sull'affidamento familiare contenute nei ddl
3. Osservazioni specifiche
4. Elementi positivi presenti nei disegni di legge

1. OSSERVAZIONI GENERALI E PRECISAZIONI

1a. I PRESUPPOSTI INFORMATIVI

In tutte le premesse delle proposte di legge viene indicato che la modifica della L 184/83 è diventata necessaria e urgente a seguito dei fatti avvenuti nel 2019 presso i Servizi Sociali della Val D'Enza, provincia di Reggio nell'Emilia, che evidenziano "gravissime lacune del sistema di affidamento...", e di molti altri fatti di cronaca e segnalazioni di cittadini.

Sui fatti della Val D'Enza, rimandiamo alla relazione conclusiva (Bologna 31 ottobre 2019) della Commissione Tecnica per l'individuazione di misure organizzative e procedurali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di origine – DGR 1153/2019 Regione Emilia-Romagna, che cita: "I fatti contestati nella Val d'Enza sarebbero del tutto estranei ed incompatibili con l'attuale impianto normativo vigente, essendo all'opposto, se le accuse processuali venissero confermate, conseguenza di prassi distorte ed anzi opposte rispetto a quanto previsto e raccomandato a livello regionale". Non abbiamo evidenze né si fa riferimento a dati e fonti che rilevino i numerosi altri casi citati nei diversi disegni di legge. Constatiamo invece che spesso nei disegni di legge si citino dati vecchi o non aggiornati alle ultime rilevazioni disponibili, per esempio facendo riferimento a dati statistici del 2014/2015 già superati dalla Terza raccolta dei dati sperimentali elaborati dall'Autorità Garante 2016/2017 o si tende a basarsi su informazioni non verificabili.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

1b. DI QUALI AFFIDI PARLIAMO

Riteniamo che le innovazioni procedurali proposte siano fortemente influenzate dalle prassi applicate nei casi di separazione e di divorzio, anche dovuto al peso che gli avvocati di famiglia (alcuni ampiamente citati in diversi provvedimenti) e associazioni ad essi collegati, hanno avuto nella preparazione dei disegni di legge. Emerge l'impressione che si faccia confusione e che si abbia poca conoscenza delle finalità e delle disposizioni in materia di affidamento familiare.

Tutto ciò ha portato a suggerire modifiche alla Legge 184/1983, ed alcuni articoli in particolare, per modificare le norme sugli affidi familiari, intese come prevenzione, accoglienza e supporto affettivo ed educativo ai minori e alle loro famiglie fragili (per povertà educativa e relazionale, problemi di salute e di malattia mentale, carcere, tossicodipendenza, alcolismo, incuria, maltrattamento e abuso, ecc.), allo stesso modo degli affidi di figli contesi tra genitori in situazioni conflittuali tra loro. Il risultato è un approccio giudiziario agli affidamenti familiari (dove non sono contemplate le importanti competenze delle Regioni e dei Servizi Sociali locali in merito), volto a superare, se non addirittura a cancellare, gli affidi familiari (etero e intra-familiari) consensuali. Un approccio adultocentrico, con la richiesta di durate brevi del tutto incompatibili con gli affidi familiari di cui sopra, che non consentono di recuperare le capacità genitoriali di un nucleo familiare in difficoltà, mentre potrebbe consentire di dirimere le questioni giudiziarie di una separazione o di un divorzio. Si tratta di modalità inapplicabili agli affidi familiari intesi come forma di tutela e di aiuto ai minori e alle loro famiglie fragili.

1c. CHI TUTELA I DIRITTI DEI BAMBINI

Tutte o quasi le proposte presentate prendono in considerazione solo il comma 1 dell'art. 8 della CEDU, che riguarda il diritto al rispetto della propria vita familiare e spingono per una valorizzazione e protezione dell'integrità della famiglia e dei legami (di sangue) sulla base di una visione (arcaica) proprietaria dei figli. A chi appartengono i bambini? I bambini sono custoditi e protetti dai loro genitori, ma non sono dei loro genitori (hanno una loro identità autonoma). *“Il legislatore ha riconosciuto una responsabilità condivisa perché i genitori sono i primi educatori responsabili dei loro figli, ma non sono i soli: è nel caldo di una famiglia integrata in reti sociali di prossimità che il compito genitoriale si rende possibile. La vita delle famiglie è privata, ma è anche pubblica in quanto necessita di forme di solidarietà come il welfare, i servizi educativi, la*

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

scuola, le reti sociali per rispondere ai bisogni di sviluppo dei loro bambini”¹. Lo Stato e la comunità hanno dunque un ruolo nel garantire il diritto alla salute, all’educazione, ecc. dei bambini e dei ragazzi. Quando la famiglia non riesce ad esercitare le sue funzioni educative e ancora di più quando la famiglia mette a rischio il benessere e i diritti dei suoi figli (ricordiamo che la maggior parte degli episodi di maltrattamento avvengono in famiglia), lo Stato ha l’obbligo di intervenire, sulla base di norme costituzionali, nazionali e internazionali (comma 2 dell’art. 8 della CEDU) predisponendo l’allontanamento temporaneo dei bambini e dei ragazzi per tutelare i loro diritti fino a che la famiglia non recupera le sue funzioni educative, attraverso se possibile l’uso dell’affidamento familiare (il diritto a crescere in famiglia) o dell’accoglienza in una comunità di tipo familiare, così come stabilito dalla legge 184/1983 e successive modifiche.

1d. COSA DICONO I DATI

L’ITALIA HA IL MINOR NUMERO DI MINORI ALLONTANATI A LIVELLO EUROPEO. Il tasso relativo all’ Italia è pari al 2,8 % per mille residenti di 0-17; poco meno del doppio in Spagna (4,4), più che doppio in Inghilterra (6,1), quasi quadruplo in Francia (10,4) e Germania (10,5). In Italia si allontanano solo minori per i quali la situazione è già molto compromessa, a volte in maniera tardiva².

I MINORI NON SONO ALLONTANATI E AFFIDATI PER INDIGENZA DELLE LORO FAMIGLIE. La Ricerca *“Bambini e Ragazzi in Italia. Esiti dell’indagine campionaria sull’affidamento familiare e i servizi residenziali”*³ al 31 dicembre 2016, sulle motivazioni che hanno portato all’affidamento, segnala *“pesano la trascuratezza materiale e affettiva del minore (14%), i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori (14%), nonché i problemi sanitari di uno o entrambi i genitori (12%)”*. Il 67,9% erano inoltre affidamenti giudiziari, di cui il 14% realizzati col ricorso all’ art. 403 del c.c. Anche in base a questi pochi dati non c’è da stupirsi se al 31 dicembre 2016 il 62% dei minori era ancora in affidamento da più di due anni e solo il 41,6 % alla sua

¹ Cfr. Allontanamenti dei bambini dalle famiglie di origine Alcune cose che sappiamo sulla loro efficacia Paola Milani, Chiara Sità, Diego di Masi, Sara Serbati | 21 gennaio 2020

² “Il disegno di legge piemontese “Allontanamento zero”: non supportato da evidenze di ricerca”, *Minori e Giustizia*, 1, pp. 100-109. Ricchiardi P. (2020),

³ in *Questioni e Documenti 66*, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Istituto degli Innocenti, 2019

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

conclusione rientra a casa! Il più delle volte, alcune di queste problematiche sono compresenti e si accompagnano ad altre condizioni di difficoltà, soprattutto economica e lavorativa.

GLI AFFIDAMENTI A PARENTI SONO GIA' META' DEGLI AFFIDAMENTI IN CORSO. Questo significa che, quando possibile, sono già realizzati. Secondo gli ultimi dati disponibili al 31 dicembre 2017 erano 14.219 gli affidamenti familiari in corso e di questi il 48% era a parenti e il restante 52% a terzi⁴.

Tutte le proposte di legge prevedono debbano essere privilegiati gli affidamenti a parenti ma non precisano i seguenti presupposti: che anche per questi affidamenti è indispensabile che venga prevista la preventiva valutazione della idoneità affettiva ed educativa dei parenti, che essi abbiano avuto rapporti significativi col minore e che diano la loro disponibilità.

1e. LE PROCEDURE ADOTTATE DAI DISEGNI DI LEGGE

DELEGA AL GOVERNO. Viene prevista una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma in materia di allontanamenti e affidamenti familiari, per dare attuazione ai principi e ai criteri affermati nella legge (A.C. 2897, A.C. 2102, A.C. 2796). Da notare che i decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per un parere, non ostativo. Viene così svalorizzato il ruolo del Parlamento a favore di quello del Governo, chiamato a specificare e dettagliare le norme contenute nella stessa legge.

FINANZIAMENTI. Non sono previsti finanziamenti aggiuntivi, nonostante siano previste nuove funzioni e figure professionali, e importanti innovazioni organizzative; anzi l'A.C. 2937 e l'A.C. 2264 precisano che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

1f. COSA SERVE

A nostro avviso, salvaguardando i principi ispiratori della normativa vigente, è necessario prima di tutto qualificare il sistema dei Servizi istituzionali di tutela minorile, e di sostegno alle famiglie affidatarie e di origine assicurando congrui investimenti sia in termini di risorse che di organici, e accompagnando percorsi di integrazione e di rete tra i diversi soggetti, coinvolgendo anche Enti del Terzo Settore presenti sul territorio in modo da rendere tale sistema più adeguato ed

⁴ In Quaderni della Ricerca Sociale n. 46, Esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome Anno 2017

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

efficace in tutta Italia. Tale richiesta è in linea con l'audizione e le raccomandazioni espresse dell'AGIA davanti alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, presieduta da Licia Ronzulli del 12 maggio 2020.

Investimenti e risorse sono necessarie anche per sostenere le famiglie fragili e rendere esigibile il diritto a crescere in famiglia per ogni bambino, a partire dalla sua di nascita⁵... dando attuazione alle "Linee di Indirizzo per l'Intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" volte alla promozione del migliore sviluppo di tutti i bambini, privilegiando le azioni di accompagnamento alla genitorialità, in particolare nelle situazioni di vulnerabilità, come recentemente affermato anche nell'11° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia⁶ (finanziamenti mirati, sperimentazioni, protocolli, ecc.).

2. CONSIDERAZIONI SULL'AFFIDO FAMILIARE

2a. IL VALORE DELL'AFFIDO FAMILIARE

Dalle Relazioni illustrative delle proposte di legge emerge, come già accennato, una lettura distorta dell'affido familiare che non è considerato come intervento di sostegno e prevenzione ad un disagio familiare e di un minore. L'affidamento viene considerato solo come allontanamento. Le Associazioni del TNA chiedono invece che dalle Istituzioni sia riconosciuto tutto il "buono" costruito finora da migliaia di famiglie per dare un futuro sereno ai bambini e ragazzi accolti, come ampiamente documentabile dalle esperienze e come ormai testimoniato in prima persona da giovani adulti che sono stati in affidamento familiare e che hanno potuto (e

⁵ Va peraltro segnalato che già ora l'art. 79 bis della l. n. 184/1983 e sm. stabilisce che *"il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia"*

⁶ *"Le evidenze, prodotte da revisioni sistematiche di tutti gli studi condotti in materia, attestano che interventi volti al supporto delle competenze genitoriali possono produrre - a certe condizioni (formazione alla nascita o ancora prima, coinvolgimento attivo di piccoli gruppi di genitori in attività pratiche con i loro bambini e con altri genitori, utilizzo di professionisti) e a un costo che ne consenta la realizzazione su larga scala - effetti positivi durevoli su diverse dimensioni della genitorialità e dello sviluppo dei bambini⁵. Allo stesso modo, occorre garantire accompagnamento, cura e sostegno alla genitorialità in tutte le fasi evolutive della crescita, con particolare attenzione alle famiglie in situazioni di fragilità e a rischio di vulnerabilità, assicurando interventi multidisciplinari precoci orientati anche a prevenirne l'allontanamento (Progetto PIPPI)" (pg.69)*

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

possono) affrontare la vita con serenità, mantenendo i rapporti con le loro famiglie affidatarie e d'origine.

2b. IL RUOLO E L' IDONEITÀ DEGLI AFFIDATARI

Il disegno di legge Ascari (A.C. 2897) prevede l'esplicitazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari; mentre il disegno di legge Bazoli (A.C. 2102) prevede la presentazione presso il Tribunale per i Minorenni delle domande delle coppie e delle persone singole che si rendono disponibili all'affidamento familiare. Queste sono funzioni che spettano al comparto socio assistenziale che, per formazione, prossimità, presenza sul territorio, possono operare al meglio nell'interesse dei minori di età e della famiglia.

Ciò significa che gli affidatari sono soggetti attivi che devono essere preparati, valutati e supportati nello svolgimento dell'affido, ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici minorili prima di prendere decisioni significative sul bambino o sul ragazzo loro affidato: è con loro che lui vive. È quindi fondamentale riconoscere il loro ruolo nella gestione e nella conclusione nel progetto di affidamento. Contrariamente a quanto alcuni possono pensare, gli affidatari iniziano il percorso dell'affidamento con un atteggiamento fiducioso e collaborativo verso gli operatori dei Servizi Sociali: sta agli operatori stessi confermare – coi fatti – la loro credibilità ed “affidabilità” nel corso dell'affidamento e nel momento, molto delicato, della sua conclusione.

Le migliaia di esperienze finora realizzate, che hanno permesso a bambini di ogni età e provenienza di poter crescere in una famiglia diversa dalla loro, e comunque accogliente, solidale, per periodi di tempo più o meno lunghi, a seconda delle necessità, dimostrano che l'affidamento familiare è possibile e praticabile.

Partendo dalle esperienze finora realizzate, riteniamo necessario ribadire brevemente quali siano le condizioni indispensabili per rilanciare gli affidamenti, ferma restando la necessità dei provvedimenti sopra richiamati:

a) **Prevenzione.** Una tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del bambino e una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto gli interventi idonei.

b) **Progettazione.** L'elaborazione per ogni affidamento di uno specifico progetto che deve essere predisposto dagli operatori del Servizio Sociale, conosciuto e, per quanto possibile, condiviso da

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

tutti i protagonisti della rete, compresi la famiglia di origine, il minore, la famiglia affidataria e l'associazione familiare indicata dagli affidatari.

c) **Sostegno.** Il sostegno degli affidatari e, se necessario, del minore affidato e l'accompagnamento della famiglia d'origine durante e dopo l'affidamento, fondamentale per la riuscita del progetto, che deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali.

2c. LA DURATA DEGLI AFFIDAMENTI

Tutte le proposte danno prescrizioni in merito e sono collegate sovente alla ristesura degli artt. 330 e seguenti del Codice Civile: il filo conduttore è che comunque non possono durare oltre un periodo di tempo tassativo: L'A.C. 2796, ad esempio, prevede (art. 6) che l'affidamento non possa durare più di 12 mesi *“ prorogabile, con provvedimento motivato del Tribunale per i Minorenni, una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio per il minore”*. L'A.C. 2937 precisa che *“i provvedimenti provvisori, prorogabili non più di tre volte, non possono avere una durata complessiva superiore a diciotto mesi”*; dettaglia inoltre le modalità e la frequenza delle visite dei genitori e dei familiari con minore in affidamento, che vanno valutate caso per caso, *“garantendo comunque la frequentazione con il genitore o i genitori decaduti della responsabilità genitoriale per almeno due incontri giornalieri a settimana della durata di non meno di due ore ciascuno, salvo il manifesto pregiudizio per il minore”*.

Spiace constatare che queste affermazioni contrastano nettamente con la realtà; anche se l'esito dell'affido dovrebbe essere il rientro del minore nella sua famiglia d'origine, un affidamento non può essere giudicato riuscito o meno solo in base alla sua durata e all'effettivo rientro del bambino nella sua famiglia d'origine, né si possono imporre a priori tempi definiti di incontro.

Inoltre, sulla base di queste proposte, una volta raggiunto il limite tassativo di tempo, si dovrebbe costringere il bambino a rientrare nella famiglia d'origine anche se questa non fosse pronta o in grado di accoglierlo, con gravi rischi per il bambino e la sua famiglia.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

Come già evidenziato nel documento del Tavolo Nazionale affido - *Gli Affidamenti di lunga durata*, "l'attuale normativa non pregiudica, positivamente, la possibilità di affidi a lungo termine se questo corrisponde all'interesse del minore: sono molti i casi in cui i genitori, al di là dei sostegni, non sono in grado di provvedere da soli alla crescita del minore, pur non ricorrendo gli estremi per la dichiarazione di adottabilità. È tuttavia da stigmatizzare il fatto che in molti casi l'affidamento si prolunghi per l'inerzia delle istituzioni a sostenere con interventi adeguati la famiglia d'origine e a causa della mancata messa a disposizione delle famiglie in difficoltà di aiuti non solo economici e assistenziali, ma anche di quelli che afferiscono alla casa, al lavoro, all'affiancamento amicale. In tal senso il realizzarsi di affidamenti di lunga durata, anche se adeguati e necessari in taluni specifici casi, non può essere considerato la normalità e deve essere sempre sostenuto da specifici progetti monitorati con regolarità. Ci sono infatti situazioni in cui la famiglia di origine – a volte composta da un solo genitore - non è in grado di rispondere da sola e in maniera adeguata alle necessità educative e formative dei propri figli (né si prevede che possa divenirlo), con i quali ha però legami affettivi significativi che vanno salvaguardati. Nei confronti di questi minori, che per la gravità e complessità della loro situazione familiare non possono tornare a casa dopo due anni di affidamento ed al tempo stesso non sono adottabili, l'intervento privilegiato è l'affidamento familiare, che quando è disposto dal Tribunale per i Minorenni, può avere una durata anche superiore ai due anni; (...) anche in questi casi gli affidatari continuano a svolgere una funzione complementare e non sostitutiva della famiglia d'origine, a differenza di quanto avviene con l'adozione. Questi affidamenti possono prolungarsi per anni e, se necessario, anche fino alla maggior età se non oltre, ma assicurano al minore il diritto di crescere in famiglia, coerentemente a quanto enunciato dalla legge n. 184/1983 e successive modifiche e integrazioni e – salvo controindicazioni – garantiscono il mantenimento delle relazioni tra il bambino/ragazzo e la sua famiglia di origine. Gli affidamenti di lunga durata presuppongono comunque l'esistenza di un legame affettivo significativo fra il bambino e la sua famiglia d'origine o, almeno, con alcuni componenti della sua famiglia. Legame affettivo che si deve sostanziare anche con la possibilità di incontri periodici del minore con i familiari".

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

2d. I RIMBORSI SPESE AGLI AFFIDATARI

Alcuni disegni di legge prevedono che i contributi agli affidatari siano dati su rendicontazione delle spese sostenute. Si tratta di una previsione che si pone in contrasto con gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate⁷, secondo cui il rimborso delle spese agli affidatari di minori “costituisce un modo per sostenere gli affidatari su determinazione delle Regioni competenti ai sensi del comma 4 del più volte citato art. 80” (legge 184/83) e che tali somme non appaiono rientrare in alcune delle categorie di reddito indicate all’art. 6 del Tuir, in particolare “non risultano derivare *dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere di cui all’art. 81, lett. l) del Tuir*”.

A ciò si aggiunga che l’onere di una rendicontazione analitica è incompatibile con la natura delle spese rimborsate trattandosi di costi (vitto, alloggio, spese primarie) promiscui in quanto sostenuti per tutti i figli ed insuscettibili di frazionamento o di valutazione di prevalenza. In ogni caso il valore del rimborso è calcolato sulla base di costi standard e l’utilizzo viene dettagliato in atti di natura regolamentare dell’ente affidante che escludono qualsiasi possibile utilizzo delle predette somme per finalità diverse.

Rileviamo peraltro che il rimborso spese agli affidatari, che varia da Regione a Regione e all’interno della stessa Regione tra Comune e Comune, oggi è quantificabile in un importo che varia dalle 200 alle 500 Euro mensili, purtroppo non sempre erogato, che rappresenta il riconoscimento dell’impegno assunto dalle famiglie accoglienti.

3. OSSERVAZIONI SU ASPETTI SPECIFICI

3a. RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

La legge n. 184/83 prevede già un preciso spazio di collaborazione tra Ente Pubblico e le reti e associazioni familiari. Il Servizio Affidi si può quindi avvalere, attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata, del supporto di Associazioni e reti familiari attraverso protocolli di intesa o forme di convenzione, per le attività di propria competenza (come da “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare” Ministero del lavoro e delle politiche sociali e CNSA). A questo proposito occorre rafforzarne il ruolo e il connesso supporto

⁷ Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia -Ufficio della fiscalità generale prot. 108506/01

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

economico, nella distinzione e nel rispetto del ruolo del Servizio pubblico. In particolare, come già indicato nel documento del Tavolo Nazionale Affidato sul ruolo delle associazioni sarebbe opportuno esplicitare:

- l'importanza e il finanziamento dell'attività delle associazioni nel campo della sensibilizzazione, della formazione, del sostegno alle famiglie affidatarie, da realizzare – ove possibile – d'intesa con il Servizio pubblico;
- il ruolo di collaborazione con il Servizio pubblico, nell'abbinamento e nella progettazione degli affidamenti familiari;
- il ruolo di accompagnamento degli affidatari nei rapporti con la magistratura minorile;
- la possibilità che associazioni e privato sociale si accreditino per lo svolgimento di tali ruoli ricevendo i connessi corrispettivi economici.

Si ritiene inoltre che le funzioni di informazione/formazione degli aspiranti affidatari, così come quelle di valutazione, abbinamento, progettazione del percorso e sostegno alle famiglie, possano essere realizzate anche con la collaborazione del privato sociale, pur permanendo in capo al Servizio pubblico la titolarità preminente. Non si ritiene inoltre necessario aggiungere altre figure professionali nel percorso di affidato (es. operatore accoglienza familiare).

3b. ASCOLTO DEL MINORE

Tutti o quasi i disegni di legge contengono provvedimenti tesi a promuovere e a garantire l'ascolto della persona di minore età. Esso dovrebbe essere proposto ed attuato nel primario interesse del bambino, per ascoltare i vissuti, i problemi, le emozioni e i desideri del minore, non per fini probatori delle parti in causa.

Pur essendo un diritto sancito da norme internazionali e nazionali, l'ascolto del minore è applicato in modo difforme in tutta Italia, sia dai diversi Tribunali Ordinari che da quelli per i Minorenni.

Particolare cura andrebbe dedicata ai luoghi e ai modi in cui esso avviene; devono essere idonei a consentire un ascolto il più possibile rispettoso dei diritti del bambino. L'ascolto deve tenere conto dell'età del minore e della sua capacità di comprensione e di interpretazione delle situazioni vissute e dei motivi del procedimento. Va tenuto conto che l'ascolto può

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

rappresentare un ulteriore trauma per il bambino, che potrebbe colpevolizzarsi per la situazione che sta vivendo. Non ci sono linee guida nazionali in proposito che indichino: le modalità di implementazione dell'ascolto (diretto o indiretto); il ruolo dei giudici ordinari e onorari; le modalità di partecipazione delle altre figure coinvolte, (psicologi o neuropsichiatri infantili.); il tipo di procedimento (distinguendo tra l'affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio, da quello per l'affidamento familiare e l'adozione). Alcuni Tribunali hanno siglato protocolli con gli ordini professionali coinvolti (psicologi, avvocati, ecc.). Va garantito a bambini e ragazzi (anche minori di anni 12 e in forme commisurate alle loro capacità, così come già adeguatamente stabilito dalla Legge 184/1983) l'ascolto, sia in fase istruttoria che dopo l'adozione di provvedimenti a loro tutela, prevedendo la presenza di personale specializzato, l'utilizzazione di luoghi idonei e attrezzati per l'ascolto, in modo da garantire la libertà di espressione della persona di minore età e di prevenire/limitare i possibili effetti negativi, ecc⁸.

Riteniamo sia fondamentale il momento della restituzione al minore di età, di quanto detto durante l'audizione. Difatti, secondo quanto previsto dal Commento generale n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia (Ginevra, 25 maggio – 12 giugno 2009): "Terminata l'audizione, è necessario poi restituire al minore un feedback dell'orientamento del giudice in merito a quanto emerso durante il loro incontro, momento che dimostra, agli occhi del fanciullo, la reale valutazione e ponderazione effettuata ai fini della decisione finale".

Dunque, l'ascolto è un diritto delle persone di minore età che deve poter essere esercitato e goduto riducendo al massimo i possibili rischi e la sofferenza inutile connessa a tale ascolto (ad esempio, nei casi di separazione/divorzio l'ascolto dei figli pur essendo indispensabile può essere stressante e traumatico). Sarebbe quindi auspicabile un lavoro congiunto per definire i contenuti delle possibili linee guida per l'ascolto della persona di minore età.

4. ELEMENTI POSITIVI PRESENTI NELLE PROPOSTE DI LEGGE

Desideriamo infine segnalare alcuni aspetti positivi contenuti nei vari Disegni di legge, sui quali non siamo intervenuti, ma su cui siamo disponibili ad un confronto.

⁸ Si rimanda per una disamina dei diversi aspetti dell'ascolto delle persone di minore età nei provvedimenti giudiziari che li riguardano allo studio del 2020 condotto dalla Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, dal titolo "Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale. Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai Tribunali per i Minorenni, Tribunali Ordinari e relative Procure della Repubblica.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

In particolare condividiamo l'esigenza dell'*Istituzione di una banca dati nazionale, costantemente aggiornata, dei minori che vivono fuori dalle loro famiglie di origine.*

Così come "*La previsione di cause di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici*" sui quali evidenziamo che una possibile situazione di conflitto di interesse può ravvisarsi nella posizione del Responsabile dei Servizi Affidi e/o Aziende Speciali che ricoprono il ruolo di Giudice Onorario in quanto sono evidenti i profili di sovrapposizione tra la scelta di disporre l'allontanamento e il collocamento del minore.

Condividiamo la proposta in base a cui i provvedimenti emessi in urgenza ex art.403 cc siano convalidati in tempi brevi e certi, così come il riordino delle norme in tema di difesa legale del minore.

Infine, in tema di affidamento familiare, non possiamo che condividere quelle proposte volte a prevenire l'allontanamento, attraverso interventi adeguati nei confronti delle famiglie di origine, al monitoraggio continuativo del progetto dell'affido ed alla priorità all'affidamento in famiglia.

segreteria@tavolonazionaleaffido.it

Le Associazioni e Reti del Tavolo Nazionale Affido

AI.BI.–Ass. Amici dei Bambini, Ass. COMETA, Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA, ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), ANFN (Associazione Nazionale Famiglie Numerose), CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano), CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), COORDINAMENTO AFFIDO ROMA, COORDINAMENTO CARE, COREMI-FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia), PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), UBI MINOR (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana), SALESIANI PER IL SOCIALE Federazione SCS/CNOS, AFFIDAMENTO.NET Liguria Co.Fa.Mi.Li Componenti Osservatori: ASSOCIAZIONE FRATERNITA', Fondazione L'ALBERO DELLA VITA Onlus.